



Centrale "A. Palladio" di Fusina

Allegato 1

Progr.	Ambito	Doc.	Prescrizione	Proposta di condizione di modifica temporanea	Motivazione della Proposta	Dati di controllo AIA e riferimenti BAT/ Norma Europea
1	Rifiuti	<p>AIA n. 250 del 03/12/2020</p> <p>PIC Pag 77 Par. 9.7</p> <p>PMC ISPRA 8023/2022 del 17/02/2022 Pag 45 Par. 5</p>	<p>PIC 58) Il Gestore, per le categorie di rifiuto dichiarate, ha la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), e 5) della lettera bb) al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>PMC N.A.</p>	<p>Limitatamente ai rifiuti di processo: ceneri leggere (EER 10.01.02), ceneri pesanti (EER 10.01.01), gessi (EER 10.01.05) e fanghi (EER 10.01.21), qualora il Gestore avrà necessità di avvalersi del regime di deposito temporaneo, si richiede di estendere da tre a nove mesi il limite temporale di deposito temporaneo previsto dall'art. 183 e art. 185 bis del D. Lgs. 152/2006.</p>	<p>La richiesta di deroga deriva dall'incremento della produzione dei rifiuti di processo (ceneri leggere, ceneri pesanti, gessi e fanghi), conseguente alla massimizzazione dell'impiego dell'impianto di Fusina per le finalità dell'articolo 5-bis c.2 del DL 14 del 25/02/2022 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ucraina"), nonché dalla ridotta disponibilità degli impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento dei sopra citati rifiuti di processo, sia in Italia che all'estero. Infatti, la progressiva riduzione della produzione di energia elettrica da carbone, in linea con gli obiettivi del PNIEC, ha visto negli ultimi anni un considerevole ridimensionamento dei volumi di conferimento di tali rifiuti, con conseguente irreversibile adeguamento dei processi produttivi di destinazione (es. produzione cemento e calcestruzzo) verso altre materie prime al fine di non utilizzare più tali rifiuti. Resta fermo l'impegno del Gestore di proseguire con la ricerca di nuovi destini.</p> <p>Si precisa inoltre che, il Gestore farà ricorso al conferimento in discarica dei rifiuti di processo solo nei casi in cui non sarà possibile il conferimento degli stessi ad impianti di recupero (per es. impianti di produzione cemento, calcestruzzo, ecc.), per raggiunti limiti autorizzativi dei propri depositi e/o limiti del processo di produzione.</p> <p>Si precisa inoltre che il limite temporale di deposito temporaneo rifiuti è previsto solo dalla normativa italiana e che le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono analoghi limiti temporali.</p>	<p><u>AIA:</u> Durata del deposito temporaneo dei rifiuti di processo</p> <p><u>BAT-AEL/BRef:</u> Nessuno</p> <p><u>Norma Europea:</u> Massimo 1 anno Direttiva 2008/98/CE Direttiva 1999/31/CE</p>